

La totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi non comporta il trasferimento dei contributi da uno Stato all'altro, ma consente di utilizzare i contributi maturati all'estero, in Paesi convenzionati con l'Italia, per raggiungere il diritto alla pensione.

## La normativa

La totalizzazione internazionale è prevista sia dai Regolamenti comunitari che dalle Convenzioni bilaterali stipulate dall'Italia in materia di sicurezza sociale ed è ammessa solo se il lavoratore può far valere un **periodo minimo di assicurazione e contribuzione** nel Paese che concede la pensione.

Nelle Convenzioni bilaterali questo periodo è regolato da ogni singola Convenzione. La **normativa comunitaria** e alcune Convenzioni bilaterali prevedono poi che i contributi inferiori al minimo necessario per la totalizzazione internazionale siano utilizzati dallo Stato contraente dove il lavoratore ha maturato il diritto a prestazione, come se fossero propri, senza un loro effettivo trasferimento.

I **contributi utili** ai fini della totalizzazione internazionale sono quelli obbligatori, figurativi (servizio militare, disoccupazione, ecc.), da riscatto e da contribuzione volontaria.

La normativa vale anche per le prestazioni spettanti nella Gestione Separata.

## La totalizzazione multipla

Alcune convenzioni bilaterali prevedono la totalizzazione multipla, cioè la possibilità di sommare i contributi versati in Paesi terzi che risultano legati a loro volta da accordi internazionali sia all'Italia sia all'altro Stato contraente.

La totalizzazione multipla è prevista dalle convenzioni stipulate con Argentina, Canada, Repubblica di Capoverde, Repubblica di San Marino, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia e Uruguay.

## Casi particolari di totalizzazione multipla con i seguenti Stati:

### Argentina

La Convenzione con l'**Argentina** è l'unica che permette la totalizzazione internazionale dei contributi con qualsiasi Stato, basta che sia legato da accordi o con l'Italia o con l'Argentina e non necessariamente a entrambe. Secondo questa Convenzione anche se uno solo dei due Stati contraenti è legato a uno Stato terzo da una Convenzione di sicurezza sociale che prevede la totalizzazione internazionale dei periodi di assicurazione, tale Stato prende in considerazione anche i periodi compiuti nel terzo Stato. È indispensabile però il possesso della cittadinanza di uno dei due Stati contraenti.

### Svizzera

La totalizzazione multipla è prevista dalla Convenzione stipulata con la Svizzera ed è valida anche dopo il 1° giugno 2002, data in cui si applica la normativa comunitaria grazie all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera.

### L'eccezione di Spagna e Svezia

La totalizzazione multipla si applica anche alla Spagna e alla Svezia in base alla vecchia Convenzione bilaterale che legava ciascuno dei due Paesi all'Italia prima che applicassero i Regolamenti dell'UE.